

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1990/93 DEL CONSIGLIO**  
del 19 luglio 1993

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989—1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che a norma dell'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 1442/88 (3) il finanziamento di premi di abbandono definitivo delle superfici viticole è concesso dalla sezione garanzia del FEAOG per le operazioni di abbandono realizzate tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 1992; che è indispensabile prorogare fino al 31 dicembre 1995 le suddette modalità di finanziamento per conseguire l'obiettivo di un riequilibrio del mercato vitivinicolo ed evitare il susseguirsi di interventi massicci;

considerando, d'altro lato, che è opportuno, alla luce dell'esperienza acquisita nelle ultime tre campagne, apportare alcune modifiche, necessarie per il corretto funzionamento del regime;

considerando che il regime preferenziale di distillazione definito all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1442/88, concesso su richiesta dei conduttori e consistente in un esonero, totale o parziale, dagli obblighi di distillazione commisurato all'effettiva diminuzione del potenziale di produzione non ha contribuito a rendere più attraente il regime di abbandono delle superfici viticole ma ha reso più complessa la gestione amministrativa e non risponde più agli obiettivi di risanamento del mercato; che è opportuno non continuarlo;

considerando che è altresì opportuno cessare l'applicazione delle maggiorazioni previste all'articolo 2, paragrafo 2 e paragrafo 5, secondo comma, da versare qualora le superfici considerate rappresentino la totalità della superficie viticola coltivata dal richiedente; che di fatto questa misura non ha prodotto gli effetti economici voluti e che essa comporta rischi di sviamento dal suo obiettivo;

considerando che è opportuno adottare disposizioni miranti, da un lato, a limitare la « frammentazione » del

parcellario viticolo (destrutturazione dei perimetri viticoli conseguente ad estirpazioni effettuate al loro interno), in particolare nelle aree sottoposte ad operazioni di ristrutturazione viticola e, dall'altro, intesa ad agevolare l'attuazione di programmi zionali pluriennali, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (4), o di programmi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (5); che è opportuno inoltre garantire la compatibilità con il regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura, istituito dal regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 (6); che, alla luce di tale situazione, la concessione di un premio complementare per favorire lo scambio di parcelle può concorrere al raggiungimento di tali obiettivi;

considerando che è opportuno precisare, dal punto di vista tecnico, da un lato, la definizione della consistenza necessaria dell'operazione di espianto, tenendo conto, in particolare, delle esigenze di protezione fitosanitaria e, dall'altro, il calcolo delle rese in funzione delle quali viene stabilito l'importo del premio;

considerando che l'applicazione del regime di abbandono delle superfici viticole può provocare notevoli modifiche strutturali in talune regioni di produzione della Comunità; che occorre realizzare uno studio di valutazione approfondito, per misurare l'impatto di tale regime e predisporre gli adattamenti eventualmente necessari, tenendo conto anche delle constatazioni fatte dai controllori comunitari;

considerando che per il Portogallo non è attualmente previsto un premio per l'abbandono di superfici coltivate a viti madri di portainnesto; che è opportuno introdurre un tale premio per allineare il regime applicato in Portogallo allo schema generale dei premi di abbandono;

considerando che l'attuale intensità di abbandono delle superfici viticole destinate alla produzione di uve da essiccare in Grecia provoca gravi problemi socioeconomici in tali regioni e rischia di creare gravi squilibri rispetto ad

(1) GU n. C 105 del 16. 4. 1993, pag. 17.

(2) Parere dato il 16 luglio 1993 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).

(3) Gu n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/92 (GU n. L 189 del 9. 7. 1992, pag. 6).

(4) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85.

(5) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 96.

(6) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 91.